

F.A.Q.2 FARI 2017

D.: In tema di royalties, all'art. 8 "elementi essenziali del rapporto concessorio" comma 5 del Disciplinare di gara (allegato I) si legge "...il contraente si impegna a realizzare ed affiggere la targa "Valore Paese – FARI" secondo le indicazioni vincolanti dettate da Difesa Servizi, ad utilizzare il marchio e gli emblemi della Marina Militare per iniziative connesse con l'attività svolta e a corrispondere le royalties pari al 2% sul fatturato dell'attività realizzata". Non è chiaro se le royalties del 2% siano da calcolare sul fatturato complessivo dell'attività o siano unicamente legate a particolari attività che prevedono il coinvolgimento diretto della marina Militare o di Difesa Servizi. Analogo chiarimento vale peraltro per l'utilizzo del marchio e degli emblemi.

R.: In relazione alle royalties di cui all'art. 8 si specifica che le stesse saranno calcolate nella misura del 2% NON sul totale del fatturato derivante dall'attività turistico-ricettiva, ma sul totale degli introiti realizzati mediante sfruttamento del marchio ed emblemi della Marina Militare nell'ambito dell'attività turistico-ricettiva o di specifiche iniziative connesse con la promozione dei valori della marineria.

D.: Non si comprende la portata applicativa delle due clausole riportate al penultimo e ultimo punto del comma 5 del Disciplinare di gara (allegato I) nel quale si legge:

- (penultimo punto) "...per sopravvenute inderogabili esigenze istituzionali connesse all'efficienza operativa del servizio di segnalamento, incompatibili con l'attività di gestione economica, Difesa Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di **risolvere** il presente atto, con un preavviso di 90 giorni, senza diritto ad alcuna forma di indennizzo/risarcimento",
- (ultimo punto) "L'Amministrazione concedente si riserva la **revoca** della concessione ex art. 21-quinquies L. 241/1990, con un preavviso di almeno 30 giorni; qualora la revoca avvenga per sopravvenute inderogabili esigenze istituzionali connesse all'efficienza operativa del servizio di segnalamento, corrisponderà una delle seguenti prestazioni, da considerarsi compensative di ogni forma di pregiudizio derivato:
 - consegna, ove possibile, di immobili aventi caratteristiche equivalenti a quelle oggetto di revoca;
 - riconoscimento di un indennizzo, parametrato al solo danno emergente, ai sensi dell'art. 21-quinquies, co. 1-bis della L. 241/1990."

• **Qual è la differenza tra le fattispecie presenti nei due punti citati?**

• **Quali fattispecie/eventi/accadimenti potrebbero essere considerati "... inderogabili esigenze istituzionali"?**

Sempre allo stesso comma 5 (qualche punto sopra) è espressamente richiesto che "il contraente dovrà riservare l'accesso ai locali al personale della Marina Militare per assicurare la sicurezza del comprensorio militare nonché ai fini del controllo/manutenzione del segnalamento". Se l'offerente garantisce ciò tramite l'accesso riservato al segnalamento (la struttura del faro stesso) ciò risulterebbe sufficiente a garantire le suddette "esigenze istituzionali"?

R.: **Le sopravvenute ed inderogabili esigenze istituzionali**, da cui può conseguire l'interruzione del rapporto concessorio, rappresentano una remota seppur possibile norma di chiusura con cui l'Amministrazione della Difesa di riserva la possibilità di rientrare nella disponibilità del bene sulla base della valenza operativa o di necessità non predeterminabili.

Tale interruzione del rapporto concessorio per sopravvenute esigenze istituzionali potrà avvenire in duplice e alternativa modalità:

a) una privatistica, che opera sul piano esclusivamente contrattuale, mediante l'istituto del recesso;

b) una di natura amministrativa, ex art. 21-quinquies l. 241/1990, che opera tramite un provvedimento amministrativo di revoca.

In entrambe le ipotesi l'effetto è il medesimo ossia l'interruzione del rapporto concessorio ma senza indennizzo/risarcimento nel caso di cui alla lettera a), con un indennizzo o tutela in forma specifica nel caso di cui alla lettera b).

La scelta tra le due modalità di interruzione del rapporto concessorio è frutto di una valutazione discrezionale del Concedente.

Quanto all'accesso al personale della Marina Militare all'interno del comprensorio essa deriva dal fatto che l'area data in concessione continuerà ad essere "Area Militare" e il faro conserverà la propria finalità di segnalamento.

Riconoscere l'accesso del personale Militare ogni qual volta vi sia necessità non garantisce l'assolvimento delle "esigenze istituzionali" sopra richiamate.
